

---

---

Giugno  
2026

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
6

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	7
CORTE COSTITUZIONALE .....	7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	8
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA .....	10
CODICE DI PROCEDURA PENALE .....	10
IMPUGNAZIONI .....	10
RESCSSIONE .....	10
REVISIONE .....	11
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE .....	12
CODICE PENALE .....	13
CIRCOSTANZE .....	13
REATI CONTRO LA PERSONA .....	13
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	16
REATI CONTRO LA P.A. ....	17
REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....	17
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.....	19
MISURE DI PREVENZIONE REALI.....	19
PARTICOLARE TENUITÀ .....	20
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	21
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO .....	23
MISURE DI PREVENZIONI PATRIMONIALI .....	23
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	24

---

---

REATI STRADALI .....	25
GIURISPRUDENZA MINORILE.....	26
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA.....	27
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA .....	29
FOCUS: ORDINAMENTO PENITENZIARIO – COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE O INESIGIBILE CON LA GIUSTIZIA-PRIMA PARTE- .....	30

## EDITORIALE

## INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

\*\*\*\*\*

Benvenuti al quinto numero del 2026 del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Si specifica, che tutte le pronunzie in appello e i relativi *abstract* sono evincibili all'interno della Banca Dati Nazionale di Merito raggiungibile al seguente link: [Banca Dati Nazionale di Merito](#)

Si è in attesa di autorizzazione ministeriale per estendere tale servizio anche all'Avvocatura ed alla Magistratura onoraria.

### La giurisprudenza umbra tra concretezza del fatto e misura del giudicare

Se c'è un filo che lega le decisioni umbre di questo mese, è la costante ricerca di equilibrio: tra rigore e ragionevolezza, tra forma e sostanza, tra sicurezza e diritti. Non una giurisprudenza di principi astratti, ma una giurisprudenza che si misura, con attenzione quasi artigianale, sulla concretezza dei casi.

Nelle pronunce della Corte d'Appello emerge innanzitutto una forte attenzione al **ruolo delle regole processuali come garanzia di autenticità della volontà dell'imputato**. L'inammissibilità dell'impugnazione priva di mandato in caso di imputato assente non è un formalismo sterile, ma un presidio di sostanza: serve ad evitare che il processo prosegua senza una reale partecipazione della persona interessata.

Allo stesso modo, nelle decisioni in tema di rescissione e revisione del giudicato si coglie una linea chiara: il sistema non tollera scorciatoie. La rescissione non può fondarsi su allegazioni generiche, né la revisione può trasformarsi in un nuovo giudizio mascherato. Ma quando emerge una frattura reale - come nel caso dell'assoluzione dei concorrenti per insussistenza del fatto - allora la Corte interviene, ristabilendo una coerenza che è prima di tutto giustizia.

---

---

Anche sul terreno della prova, la giurisprudenza umbra mostra un tratto distintivo: il rifiuto dell'astrazione. Non basta evocare dubbi teorici per giungere all'assoluzione; occorrono elementi concreti, verificabili, inseriti in un quadro coerente. È qui che si misura la serietà del principio dell'oltre il ragionevole dubbio: non come alibi dell'incertezza, ma come metodo rigoroso di valutazione della prova.

Accanto a questo rigore, però, emerge una forte attenzione alla **dimensione reale dei comportamenti e delle relazioni**. Nei reati contro la persona e la famiglia, la Corte d'Appello coglie con lucidità la natura sistemica delle condotte: gli atti persecutori non sono episodi isolati, ma sequenze che incidono sulla libertà quotidiana della vittima; i maltrattamenti non richiedono un progetto iniziale, ma si rivelano nel tempo, nella reiterazione di comportamenti che trasformano la vita familiare in uno spazio di sopraffazione.

Analogamente, nelle decisioni in materia di responsabilità per fatti violenti o colposi, il Giudice umbro guarda al fatto nella sua concretezza: alla prevedibilità degli eventi, alle condizioni della circolazione stradale, alla condotta effettivamente esigibile. Non è il modello astratto a guidare la decisione, ma la realtà fattuale, ricostruita con precisione.

Un tratto analogo si riscontra nelle pronunce in materia di prevenzione e patrimonio, dove si afferma con nettezza l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale: l'assoluzione non è automaticamente liberatoria, ma deve confrontarsi con la diversa logica del sistema di prevenzione, fondato sulla pericolosità e sulla provenienza dei beni.

Infine, nella giurisprudenza di sorveglianza si coglie forse il punto più alto di equilibrio. Qui il diritto penale si confronta direttamente con la persona: con la sua pericolosità, ma anche con i suoi legami familiari, con le possibilità di recupero, con la dignità che resta anche nella condizione detentiva. La concessione del permesso di necessità, anche prescindendo dalla condotta del detenuto, o la valutazione attenta della funzione rieducativa delle misure alternative, mostrano una giustizia che non rinuncia al controllo, ma neppure alla comprensione.

In questo mosaico di decisioni prende forma una giurisprudenza che rifugge sia il formalismo sia l'arbitrio. Una giurisprudenza che si muove dentro le regole, ma le interpreta alla luce della realtà; che non cede all'astrazione, ma non rinuncia ai principi.

È, in fondo, una giurisprudenza che ricorda ogni giorno che il diritto penale non vive nelle norme, ma nei fatti: e che il compito del Giudice è, sempre, quello di dare misura a quel difficile equilibrio tra legalità e giustizia.

---

---

## NORMATIVA



### **Legge 21 aprile 2026, n. 75**

“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 110 del 14-05-2026](#))

### **Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2026, n. 73**

“Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 108 del 12-05-2026](#))

### **Testo Coordinato del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23**

“Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24 aprile 2026)” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 107 del 11-05-2026](#))

### **Decreto 28 aprile 2026**

“Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I e nella Tabella IV di nuove sostanze psicoattive” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 106 del 09-05-2026](#))

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Cost., ord. n. 80/2026 del 13/04/2026 - deposito 14/05/2026**

In tema di reati ministeriali la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ed ha statuito, quanto al requisito soggettivo, che il Senato della Repubblica è legittimato a proporre conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che gli spettano ai sensi degli artt. 96 Cost. e 5 e 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989 (ordinanza n. 104 del 2011; analogamente, con riferimento alla Camera dei deputati, ordinanze n. 241 del 2011 e n. 8 del 2008). Inoltre, ha statuito che la medesima natura di potere dello Stato deve altresì essere riconosciuta al pubblico ministero - e, in particolare, al Procuratore della Repubblica (ordinanza n. 133 del 2025) - in quanto investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale, anche con riferimento alla materia dei reati ministeriali (ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011). Infine, la Corte Costituzionale ha dichiarato che, con riguardo al requisito oggettivo, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione del Senato della Repubblica, dall'art. 96 Cost. e dalla legge cost. n. 1 del 1989 (ancora, ordinanze n. 241 e n. 104 del 2011). In aggiunta ha disposto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notificazione del presente ricorso anche alla Camera dei deputati, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (*ex plurimis*, ordinanze n. 133 del 2025, n. 179 del 2023, n. 250 del 2022).

**Corte Cost., sent. n. 72/2026 del 24/02/2026 - deposito 12/05/2026**

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; 2) l'inaammissibile della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ragusa, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza dell'11 giugno 2025.

**Corte Cost., sent. n. 71/2026 del 24/02/2026 - deposito 12/05/2026**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge

---

---

28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza.

### **Corte Cost., sent. n. 68/2026 del 09/02/2026 – deposito 05/05/2026**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-*quater* del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-*quater* cod. pen.

## **CASSAZIONE SEZIONI UNITE**

### **Cass. Pen. Sez. Un., n. 16114/2026 ud. 27/11/2025 – deposito 04/05/2026**

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di reati contro il patrimonio, nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina cd. "impropria", tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, comma primo, n. 1 e 61, comma primo, n. 2, cod. pen.

## **CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI**

### **Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 16971/2026, ud. 25/03/2026 - deposito 12 maggio 2026**

La Sesta Sezione penale, in tema di pena, ha affermato che, nel caso di reato continuato commesso, in concorso, da una pluralità di imputati, contrasta con il principio, di rilevanza costituzionale e sovranazionale, di proporzionalità della pena l'inflizione al concorrente, giudicato separatamente per una parte dei reati, commessi prima del raggiungimento della maggiore età, di una pena complessiva superiore a quella inflitta, ai coimputati maggiorenni, giudicati in un unico processo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, onerando il giudice della fase rescissoria di verificare se la pena inflitta all'imputato dal Tribunale per i minorenni, avuto riguardo all'intervenuta derubricazione, nei confronti dei coimputati maggiorenni, di taluni dei delitti formanti oggetto dell'originaria contestazione, costituisca, "ex se", una risposta sanzionatoria proporzionata alla complessiva offensività della condotta o se l'aumento di pena per la continuazione possa essere determinato in misura minima o, comunque, più contenuta).

**Cass. Pen. sez. III sentenza n. 16564/2026, ud. 19/11/2025 - deposito 8 maggio 2026**

La Terza Sezione penale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di atti sessuali con minorenne, nel caso in cui esso sia realizzato mediante l'utilizzo di sistemi di comunicazione telematica, non è richiesta la contestualità temporale tra le condotte rispettivamente poste in essere dal soggetto agente e dalla persona offesa ed è sufficiente che quella tenuta da quest'ultima sia, sotto il profilo causale, conseguenza della prima.

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 16482/2026, ud. 25/03/2026 - deposito 7 maggio 2026**

La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l'estero, ha affermato che, nel caso in cui la consegna è richiesta, a fini processuali, da uno Stato con cui non v'è trattato di estradizione, in relazione ad un reato punito con pena di morte, non è consentito l'arresto a fini estradizionali da parte della polizia giudiziaria, salvo che negli atti posti a disposizione della stessa non vi sia un riferimento alla possibilità di esclusione dell'indicata sanzione.

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 16229/2026, ud. 24/03/2026 - deposito 5 maggio 2026**

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito di sentenza di appello che dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, determinando la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, sussiste l'interesse, concreto e attuale, del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione, anche nel caso in cui abbia già provveduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen., in quanto questa iniziativa è attività doverosa, al fine di evitare una situazione di stasi processuale, che si concretizza in un atto endoprocedimentale non costituente rinnovato esercizio dell'azione penale, né rinuncia implicita all'impugnazione, vigendo, nel processo penale, il principio della natura esclusivamente formale dell'atto di rinuncia all'impugnazione.

**Cass. Pen. sez. VI ordinanza di rimessione n. 14740/2026, ud. 05/03/2026 - deposito 23 aprile 2026**

**Questione controversa:** Se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lo stesso, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato.

**Cass. Pen. sez. V ordinanza di rimessione RG n. 9966/2026, ud. 13/04/2026 - deposito 20 aprile 2026**

**Questione controversa:** Se, avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, siano deducibili con il ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena non comportanti l'illegalità della stessa.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### IMPUGNAZIONI

##### **Corte d'Appello, ordinanza n. 1076/2026 - Ud. 30/12/2025 - deposito 31/12/2025**

E' inammissibile l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato che sia stato dichiarato assente quando ad esso non risulti allegato il mandato ad impugnare ai sensi dell'art. 581 co. 1 *quater* c.p.p. così come modificato dalla legge n. 114/2024. Nella fattispecie la Corte di Appello dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dell'imputato in quanto privo di uno specifico mandato ad impugnare evidenziando che dalla lettura del carteggio processuale l'imputato era stato sempre assistito dallo stesso avvocato designatogli d'ufficio e mai nominato di fiducia dal diretto interessato. Il Collegio respingeva i motivi di appello della difesa secondo cui la norma in oggetto doveva ritenersi incostituzionale in quanto il Giudice delle leggi ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 c.p.p., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., così come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. o) legge n. 114/2024 nella parte in cui richiede al difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza il deposito, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di impugnazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza. La norma, invero, non collide con il principio di inviolabilità del diritto di difesa né con la presunzione di non colpevolezza, ma ha l'intento di ridurre il rischio di celebrare processi a carico di soggetti involontariamente inconsapevoli, assicurando il diretto coinvolgimento dell'imputato giudicato in assenza che risulti assistito da un difensore d'ufficio nonché la volontà di quest'ultimo di impugnare la sentenza emessa nei propri confronti.

#### RESCISSIONE

##### **Corte d'Appello, ordinanza n. 52/2025 - Ud. 07/01/2026 - deposito 08/01/2026**

E' inammissibile l'istanza di rescissione proposta dall'imputato quando quest'ultimo si limiti ad affermare di non aver avuto alcuna conoscenza della pendenza del giudizio ma senza addurre alcun elemento a conforto di tale assunto, limitandosi ad indicare il luogo ove risiedeva. Nella specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse dell'istante il quale aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, non avendone mai avuta pregressa conoscenza e di essere stato giudicato in assenza nel corso dell'intero giudizio, malgrado avesse mantenuto la stessa residenza nel corso dell'intero giudizio. Al contrario, i Giudici di Appello osservavano che dall'esame del fascicolo processuale acquisito d'ufficio risultava che l'istante avesse nominato il proprio avvocato di fiducia e avesse eletto domicilio presso lo stesso. Ed invero presso il domicilio eletto avvennero tutte le notifiche e l'avvocato nominato aveva seguito direttamente sia l'udienza preliminare che l'intero dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputato. Non risultava pertanto

---

---

che l'avvocato nominato dall'istante avesse perduto i contatti con quest'ultimo né che avesse rinunciato al mandato o che non avesse mai comunicato all'imputato l'andamento del giudizio a suo carico. Inoltre, resta onere dell'istante mantenere i contatti con il proprio difensore da lui nominato di fiducia per essere edotto degli sviluppi del procedimento e del processo a suo carico.

## REVISIONE

### **Corte d'Appello, sentenza n. 565/2025 - Ud. 26/09/2025 - deposito 20/12/2025**

Risulta fondata la richiesta di revisione proposta dall'imputato quando sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto nei confronti di altri soggetti imputati del medesimo reato. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva l'istanza di revisione formulata dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti dello stesso e di altri concorrenti per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti a cui però era seguita altra sentenza di assoluzione, anche essa divenuta irrevocabile che assolveva gli altri concorrenti per il medesimo reato. In particolare, sottolineava la Corte, la scelta del giudizio abbreviato da parte del richiedente aveva determinato la diversa sorte della imputazione per il delitto associativo. Peraltro, l'assoluzione per insussistenza del fatto non lasciava apprezzamenti in merito alla posizione dell'odierno istante che non poteva in alcun modo essere considerato partecipe di un sodalizio criminoso di cui non era stata provata l'esistenza, considerato che le decisioni irrevocabili a cui l'istanza di revisione è riferita avevano avuto ad oggetto il medesimo reato associativo nella sua dimensione fattuale. Veniva pertanto revocata la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 e rideterminata la pena in relazione ad altri reati commessi dall'istante per i quali restava ferma la condanna.

### **Corte d'Appello, ordinanza RG. n. 48/2025 - Ud. 26/11/2025 - deposito 28/11/2025**

Deve essere dichiarata inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse della istante, in quanto dall'esame degli atti non emerge alcuna diversa ricostruzione della vicenda quanto al comportamento contestato alla condannata, in entrambi i giudizi. La persona offesa, difatti, rivendicava la restituzione dell'autovettura detenuta senza titolo dall'imputata, così che la documentazione prodotta dalla stessa non assume alcuna rilevanza ai fini dell'istanza proposta.

Nel caso di specie, la Corte osservava - come statuito dalla Suprema Corte - che per "prove nuove", che rendono ammissibile l'istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 lettera c) c.p.p., devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio, ovvero acquisite e non valutate neanche implicitamente. E come "in tema di revisione, nella nozione di "nuove prove" rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione". La Corte di Cassazione, difatti, ha affermato che le nuove prove dedotte devono essere comparate con quelle già raccolte nel corso del giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento dell'istante. Giacché altrimenti il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice ed automatico azzeramento, per effetto di nuove prove, di quelle suo tempo poste a base della pronuncia di condanna.

Nel caso di cui trattasi, il Collegio constatava che sia nel giudizio per appropriazione indebita che nell'atto di citazione la persona offesa rivendicava la mancata restituzione del veicolo. Difatti, escusso

quale testimone nel giudizio per appropriazione indebita, la persona offesa sosteneva che la condannata si era appropriata dell'autovettura, di proprietà della Società che lo stesso aveva acquistato e che le era stata concessa in uso e che la donna, malgrado specifiche richieste, non aveva mai restituito continuando ad usarla.

## **RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE**

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 6/2025 - Ud. 19/09/2025 - deposito 31/12/2025**

In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il proscioglimento con formula non di merito comporta il rigetto della domanda in quanto la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto per alcuni reati esclude il titolo ad ottenere l'indemizzo richiesto. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza per riparazione di ingiusta detenzione formulata dall'imputato considerato che soltanto per due delle tre originarie imputazioni per cui risultava disposta la custodia in carcere era stata emessa pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto, mentre per il terzo capo di imputazione era stata pronunciata l'improcedibilità del reato per sopravvenuta prescrizione in quanto in quest'ultimo caso permanevano plurimi indizi della condotta contestata che avevano giustificato appieno l'emissione del provvedimento custodiale in questione. In più l'indagato all'interrogatorio si era avvalso della facoltà di non rispondere accettando il prolungarsi nel tempo della durata della custodia a suo carico che inevitabilmente sarebbe conseguita. Inoltre, il rilievo di persistente gravità indiziaria imponeva di ritenere dimostrato che tre mesi dopo l'applicazione della misura custodiale le spiegazioni fornite dall'indagato erano tutt'altro che sufficienti ed esaurienti a dimostrare la sua estraneità ai fatti. Pertanto, per effetto della intervenuta declaratoria di prescrizione, seppur limitatamente ad uno dei tre reati considerati, la domanda proposta dall'istante non poteva ritenersi concretamente fondata.

---

---

## CODICE PENALE

### CIRCOSTANZE

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 105/2026 - Ud. 09/02/2026 - deposito 05/03/2026**

In ordine al delitto di furto - nella forma tentata - va ritenuta certamente sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p., non rilevando per escluderla il fatto che è stata accesa la luce di cortesia dell'autovettura ove il tentativo di furto è stato perpetrato. Allo stesso modo, essendo stata l'azione commessa su un'auto lasciata parcheggiata sulla pubblica via è certamente integrata l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 c.p., non rilevando; pertanto - come sostenuto dalla difesa - il fatto che l'autovettura è stata lasciata aperta dal proprietario per dimenticanza.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte riteneva in aggiunta corretta la valutazione operata dal primo Giudice in merito alla non concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Infatti, tra gli oggetti sottratti, vi era anche la chiave di accesso all'azienda della persona offesa. Il Collegio aggiungeva, difatti, che la sottrazione di una chiave - a prescindere dal valore materiale dell'oggetto - è di norma prodromica all'accesso clandestino ai luoghi ai quali la chiave afferisce e quindi all'impossessamento di altri beni. Per tali ragioni, la Corte confermava la sentenza impugnata.

(Conferma della sentenza n. 773 emessa dal Tribunale di Terni ud. 23/09/2025, dep. 07/10/2025)

### REATI CONTRO LA PERSONA

#### **Corte d'Appello, sentenza n. 481/2025 - Ud. 11/07/2025 - deposito 14/01/2026**

Integra il delitto di lesioni aggravate la condotta dell'imputato che colpisca con un pugno alla tempia la vittima, agente di custodia in servizio presso la casa di reclusione ove il prevenuto all'epoca era detenuto, procurando al predetto lesioni personali giudicate guaribili in sei giorni e consistite in "trauma cranico lieve secondario da aggressione". Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di lesioni personali per aver aggredito l'agente di custodia in servizio presso la casa di reclusione ove lo stesso era detenuto il quale udendo le grida provenienti dalla sua cella gli intimava di calmarsi e appena apriva la porta veniva colpito con un pugno all'altezza della tempia sinistra. In particolare, il Collegio rigettava le censure della difesa secondo cui il prevenuto avrebbe agito senza avere la consapevolezza di colpire un Agente posto che prima che avvenisse l'aggressione quest'ultimo si era avvicinato alla porta della cella e aveva interloquuto con l'odierno imputato intimandogli a cessare dalla condotta che stava tenendo. Inoltre, non poteva avere rilievo lo stato d'animo sconsolato del detenuto il quale viveva un momento di sconforto per la lontananza dalla famiglia in quanto la condotta può rientrare nell'ambito degli stati emotivi e passionali *ex art. 90 c.p.* che non incidono ai fini dell'imputabilità e della colpevolezza in relazione all'elemento soggettivo del reato. Infine, non poteva escludersi l'applicazione della recidiva all'imputato alla luce dei numerosissimi precedenti penali a carico dello stesso, alcuni dei quali caratterizzati da violenza contro la persona, considerato che la condotta in oggetto dimostra una sempre più accentuata propensione del prevenuto alla violenza tanto da esercitarla nei confronti di un Pubblico ufficiale all'interno del carcere ove si trova ristretto.

(Conferma della sentenza n. 343 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 19/09/2023, dep. 19/09/2023)

---

---

**Corte d'Appello, sentenza n. 476/2025 - Ud. 11/07/2025 - deposito 14/01/2026**

In ordine al delitto di cui all'art. 582 c.p., deve essere assolto l'imputato perché il fatto non sussiste quando la lesione asseritamente prodotta alla persona offesa - facendola cadere dalla bicicletta e consistente nella fuoriuscita del filo inserito nell'alluce, in occasione di un intervento chirurgico cui la donna si era sottoposta il giorno prima - non trova preciso riscontro, posto che dalle certificazioni mediche non emerge che la fuoriuscita del filo fosse conseguenza della caduta dalla bicicletta.

Al contrario, in ordine al delitto di atti persecutori, il Collegio confermava la penale responsabilità dell'imputato, in quanto le dichiarazioni precise e circostanziate rese dalla persona offesa trovavano precisi riscontri nelle deposizioni assunte.

In particolare, la Corte evidenziava che dalla annotazione di PG risultava che gli operanti, chiamati dalla stessa persona offesa per un danneggiamento con la colla alla serratura di casa, appena prima di giungere sul posto si erano imbattuti nell'imputato al quale - essendo soggetto a loro noto - avevano chiesto conto della presenza in quei luoghi. Inoltre, il figlio della vittima aggiungeva ulteriori riscontri al racconto della madre, in particolare con riguardo al danneggiamento della serratura della porta mediante la colla, nonché agli ulteriori danni all'autovettura, riconducendo la paternità dei gesti in capo all'imputato, dopo averlo visto pulirsi le mani dalla colla fuori dal suo portone e avendolo spesso incontrato nei paraggi della abitazione che lo stesso divideva con la madre. In aggiunta, un teste riferiva di aver trovato la persona offesa in evidente stato di paura dopo aver visto l'imputato transitare per la strada in bicicletta e di avergli chiesto anche di accompagnarla presso la Questura, mostrandogli i messaggi di minaccia e le numerose telefonate ricevute.

In udienza, inoltre, l'imputato dichiarava spontaneamente di aver compiuto le condotte che gli avvenivano contestate e di esserne dispiaciuto. Per tali ragioni, la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 582 c.p. perché il fatto non sussiste, confermava nel resto l'appellata sentenza e per l'effetto rideterminava la pena per i residui reati.

**Corte d'Appello, sentenza n. 756/2025 - Ud. 21/11/2025 - deposito 13/01/2026**

In ordine al delitto di cui all'art. 589-bis c.p. deve essere confermata la penale responsabilità dell'imputato, in quanto - come valutato dal primo Giudice - è da escludere che il primo tamponamento, attribuibile alla condotta della sola vittima, possa costituire una circostanza imprevedibile, tale da innescare una serie causale autonoma e idonea ad escludere la responsabilità dell'imputato per il secondo tamponamento.

Tuttavia, deve essere concessa all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., poiché lo stesso, in quanto proprietario del mezzo da lui condotto, è stato parte attiva nella stipula del contratto per la RCA, era in regola con gli adempimenti a suo carico e non ha posto in essere condotte di ostacolo alla corresponsione del risarcimento.

Ebbene, nel caso in esame, la Corte constatava che in condizioni di tempo e di traffico di quelle descritte nei verbali di s.i.t. - con numerosi veicoli che andavano ad "imbottigliarsi" in un tratto di strada congestionato, in un orario di scarsa visibilità - era da ritenere circostanza assolutamente prevedibile quella dell'arresto di un veicolo che procedeva in posizione anteriore, nel medesimo senso di marcia, indipendentemente dal fatto che tale arresto veniva causato o meno dal tamponamento di un'altra autovettura. Le condizioni sopra ricordate, a mente dell'art. 149, comma 1, del Codice della Strada impongono - a prescindere dai limiti di velocità imposti da apposita segnaletica - a tutti i conducenti di tenere una condotta di guida idonea a garantire la possibilità di arrestarsi in sicurezza in presenza di ostacoli e di evitare le collisioni con i mezzi.

---

---

Inoltre, nel caso di cui trattasi, la CT medico legale confermava, in termini di certezza, la correlazione causale tra le lesioni riportate dalla vittima in conseguenza del sinistro e la morte, avvenuta a distanza di circa due settimane.

Il Collegio, in aggiunta, evidenziava che il Giudice di primo grado aveva tenuto in adeguata considerazione le argomentazioni difensive, riconoscendo elementi di colpa anche nella condotta di guida della vittima - di tipo analogo a quelli ascrivibili all'imputato odierno appellante - concedendo la circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, c.p. Difatti, anche la velocità della persona offesa - la quale verosimilmente non aveva la cintura di sicurezza allacciata - era inadeguata alle concrete circostanze di tempo e di traffico, contribuendo così ad indurre l'imputato a non moderare la propria velocità. Tuttavia, la Corte riconosceva anche l'attenuante generale del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n.6 c.p., sottolineando - come statuito dalla Suprema Corte - l'aspetto relativo alla funzione equilibratrice degli interessi della RCA e ritenendo, quindi, il risarcimento riferibile all'imputato anche se materialmente effettuato dalla compagnia assicuratrice, ove lo stesso ne è a conoscenza e lo ha fatto proprio.

(in parziale riforma della sentenza n. 310 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 22/05/2024, dep. 20/06/2024)

### **Corte d'Appello, sentenza n. 786/2025 - Ud. 28/11/2025 - deposito 07/01/2026**

In ordine al delitto di atti persecutori, deve essere confermata la penale responsabilità dell'imputato quando appare evidente la ricorrenza degli eventi tipici richiesti dalla norma incriminatrice *ex art. 612-bis c.p.*, sotto il profilo del timore per la propria incolumità nutrito dalla persona offesa - descritto dalla stessa e confermato dall'amica, come pure dall'operatrice del centro antiviolenza e dalla psicoterapeuta escusse nel corso dell'istruttoria dibattimentale - in esito alle condotte destabilizzanti poste in essere dall'imputato.

Ebbene, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte "le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone." Il massimo organo di nomofilachia ha poi dettato la regola secondo cui - laddove la persona offesa si sia costituita parte civile - può essere opportuno riscontrarne le dichiarazioni sulla base di altri elementi. Orbene, nel caso di cui trattasi, il Collegio riteneva la ricostruzione della vittima intrinsecamente lineare e coerente, nonché corroborata da pregnanti riscontri esterni, come sopra meglio descritti. Le condotte destabilizzanti dell'imputato, difatti, impedivano alla vittima di sentirsi libera di avere una normale vita di relazione uscendo di casa in compagnia, sapendo che ciò avrebbe scatenato le reazioni di gelosia del pervenuto, condizionandola parimenti nelle proprie abitudini quotidiane.

(Conferma della sentenza n. 330 emessa dal Tribunale di Terni ud. 14/03/2024, dep. 23/05/2024)

### **Corte d'Appello, sentenza n. 534/2025 - Ud. 19/09/2025 - deposito 29/12/2025**

Integrano il delitto di atti persecutori le condotte dell'imputato che non accettando il desiderio della vittima di interrompere definitivamente la relazione, assumendo questa una condotta di chiusura totale nei confronti del primo, poneva in essere comportamenti di natura molesta e offensiva verso la stessa estrinsecatesi in insulti, minacce, appostamenti sotto la sua abitazione, invio di numerosi messaggi e chiamate anonime, arrecandole turbamento per finalità di natura ritorsiva rispetto al rifiuto definitivo della donna e ingenerando in quest'ultima un forte stato di ansia e timore. Nel caso di specie la Corte

---

---

di Appello confermava la condanna per il delitto di atti persecutori nei confronti dell'imputato il quale, a seguito della volontà della vittima di interrompere definitivamente la relazione, aveva posto in essere comportamenti di carattere persecutorio verso la stessa assumendo atteggiamenti assillanti e condotte controllanti, con frequenti ingerenze indesiderate nella sua sfera privata attraverso contatti telefonici e via email, appostamenti sotto la sua abitazione e pubblicazione sui social network di materiali che la riguardavano. La prova della colpevolezza dell'imputato si basava sulle dichiarazioni della persona offesa e sugli abbondanti riscontri di fonte dichiarativa e documentale con esito di sostanziale corrispondenza a quanto narrato dalla vittima secondo cui dal momento in cui la persona offesa aveva deciso di interrompere la relazione, l'imputato aveva assunto nei suoi confronti comportamenti intrusivi e molesti ispirati da gelosia, talvolta anche di tipo minaccioso e ricattatorio, inviandole continui messaggi via email, contattandola numerose volte telefonicamente e minacciandola di pubblicare sui social qualcosa di indeterminato, così da ingenerare nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità e da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

(Riforma della sentenza n. 1221 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 18/07/2024, dep. 11/10/2024)

## REATI CONTRO LA FAMIGLIA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 566/2025 - Ud. 26/09/2025 - deposito 17/12/2025**

Risponde del delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che sottoponga abitualmente la propria compagna, per un lunghissimo periodo di tempo, ad un regime di vita vessatorio, arrecando alla donna umiliazioni e sofferenze morali e fisiche, determinando nella vittima una condizione di prostrazione e avvilitamento non compatibile con normali condizioni di esistenza. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 572 c.p. in quanto aveva posto in essere, trovandosi sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, sistematiche condotte di violenza verbale e fisica, per motivi di gelosia, verso la compagna anche durante lo stato di gravidanza e in presenza della figlia minore della donna che avevano portato la donna a rivolgersi alle forze dell'ordine e ad un centro antiviolenza. I Giudici di Appello ritenevano provata la responsabilità dell'imputato dagli elementi probatori acquisiti nel dibattimento di primo grado, in particolare dalla testimonianza della persona offesa, la quale risultava pienamente attendibile e non contraddittoria e che riceveva conferma da altri riscontri esterni, dalla documentazione sanitaria e dalle ammissioni dello stesso imputato il quale non aveva negato gli episodi di violenza verso la compagna avvenuti per motivi di gelosia. Inoltre, le testimonianze dei soggetti indotti dalla difesa non avevano offerto alcun elemento concreto di segno contrario idoneo a scardinare l'assunto accusatorio. Infine non poteva valorizzarsi, secondo quanto dedotto dalla difesa, l'assenza dell'elemento soggettivo del reato tenuto conto che l'imputato era mosso da insofferenza verso la compagna, da gelosia o dagli effetti del consapevole e abituale abuso di alcolici atteso che ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia il movente che muove l'agente non esclude il dolo del reato né è richiesta la sussistenza di una programmazione iniziale della condotte soprafattrici e avvilenti verso la vittima.

(Riforma della sentenza n. 1224 emessa dal Tribunale di Terni ud. 19/11/2024, dep. 11/12/2024)

### **Corte d'Appello, sentenza n. 704/2025 - Ud. 07/11/2025 - deposito 30/12/2025**

Va confermata la sentenza di primo grado con la quale l'imputato per i delitti di cui agli artt. 571/1° e 2° comma, 609-bis, 609-ter/n° 5-quater c.p. contestati in danno della convivente, è stato assolto, "perché il fatto non sussiste", sulla base dei riscontri dubbi di credibilità ed attendibilità, sia intrinseca che

---

---

estrinseca, della vittima. Invero, la sentenza del Tribunale per i Minorenni con cui è stata ripristinata la responsabilità genitoriale, prima sospesa, dell'imputato, sull'assunto della accertata positiva relazione dello stesso con i figli minori e dell'intervenuta riconciliazione di fatto della coppia, induce la Corte a ritenere tutt'altro che risolto - o ipoteticamente risolvibile mediante nuova escussione della P.O. - quel dubbio valorizzato in primo grado e che aveva condotto all'assoluzione. Il dato contraddittorio che la P.O., pur lamentando di essere stata più volte offesa ed oltraggiata dal compagno e pur avendo sporto denuncia, aveva continuato a convivere con l'imputato va ragionevolmente interpretato non tanto in chiave di scarsa attendibilità della narrazione dei fatti da parte della donna, quanto piuttosto nella prospettiva del tentativo di costei (del tutto comprensibile e non infrequente in casi del genere) di sacrificare i propri diritti pur di salvare, comunque, una parvenza di unità familiare nell'interesse dei figli minori e nella prospettiva (evidentemente non completamente sfumata) di una ripresa delle normali relazioni familiari, tentativo il cui esito positivo è stato di fatto ratificato con la sentenza del Tribunale per i Minorenni.

(Conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto n. 151/23 ud. 02/02/2023 dep. 22/02/2023)

## REATI CONTRO LA P.A.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 724/2025 - Ud. 11/11/2025 - deposito 07/01/2026**

Non commette il delitto di esercizio abusivo della professione l'imputato che non compia atti tipici ed esclusivi di una determinata professione, ma si limiti a svolgere funzioni non di competenza specifica di quella professione e in modo non continuativo. Nel caso di specie la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 348 c.p. in quanto egli era stato assunto presso un Comune a seguito di una selezione per l'assegnazione di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa riservata a coloro in possesso di titolo di geometra o di titolo equipollente pur non avendo il titolo di geometra. Tuttavia, secondo i Giudici di Appello, il bando prevedeva il possesso di diploma di geometra o di "titolo equipollente", pertanto l'imputato non aveva affermato di essere in possesso del titolo di geometra ma di quello di perito agrario ed era stato assunto per svolgere il lavoro indicato nell'avviso pubblico di gara. Egli inoltre non aveva mai compiuto atti tipici ed esclusivi della professione di geometra in modo continuativo. Infine, non sussisteva neanche la volontà soggettiva malevola da parte dell'imputato di qualificarsi quale geometra considerato che la procedura selettiva era rivolta ad acquisire le prestazioni professionali non solo di un geometra ma anche di soggetti in possesso di un titolo equipollente.

(Riforma la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto n. 85/2023 ud. 23/01/2023 dep. 14/02/2023)

## REATI CONTRO IL PATRIMONIO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 767/2025 - Ud. 25/11/2025 - deposito 14/01/2026**

Non può pronunciarsi sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato quando le considerazioni effettuate dal Giudice si fondino su mere ipotesi astratte, per nulla risultanti da qualche elemento istruttorio, neppure per espressa deduzione dell'imputato o della sua difesa, ipotesi peraltro nemmeno particolarmente probabili, se considerate nella loro pluralità e nel contesto dei fatti. Nel caso di specie la Corte di Appello accogliendo i motivi di appello proposti dal Procuratore Generale condannava per il delitto di truffa gli imputati perché con artifici e raggiri, dopo aver inserito su un sito un annuncio

---

---

riguardante la vendita di un computer marca Apple, chiedevano all'acquirente di versare la somma pari a euro 950 tramite bonifico su iban facente capo ad una postepay intestata ad uno di essi e successivamente si rendevano irreperibili ad una utenza telefonica intestata all'altro imputato. Il Giudice di primo grado aveva assolto gli imputati ritenendo sussistenti dubbi ragionevoli circa la loro effettiva responsabilità in particolare non vi era certezza che ad accendere il conto corrente postale fosse stato uno degli imputati e che la carta poteva essere stata utilizzata da altri soggetti a sua insaputa, considerato inoltre che appariva inverosimile che un truffatore utilizzasse strumenti perfettamente tracciabili. I Giudici di Appello, al contrario, ritenevano fondate le censure di appello della Procura Generale secondo cui il quadro probatorio era del tutto lineare e significativo. Risultava infatti che il pagamento da parte della persona truffata fosse stato effettuato sul conto corrente riferibile ad uno degli imputati che l'aveva aperto mediante presentazione del proprio documento di identità. Inoltre, l'imputato non aveva neanche prospettato astrattamente alcuna delle circostanze ipotizzate dal Giudice di primo grado come l'indebito utilizzo della sua carta di identità da parte di un terzo o che questa fosse stata smarrita. In conclusione, la valutazione di tali convergenti elementi istruttori comprovava pienamente la colpevolezza degli imputati che avevano beneficiato della somma versata dalla persona truffata, senza aver prospettato una precisa versione dei fatti in chiave lecita.

(Riforma la sentenza emessa dal Tribunale di Terni n. 262/2022 ud. 11/03/2023 dep. 04/05/2022)

### **Corte d'Appello, sentenza n. 597/2025 - Ud. 07/10/2025 - deposito 05/12/2025**

In ordine al delitto di rapina impropria, nella forma tentata, il decreto penale recante il proscioglimento dell'imputato - rispetto ad un reato di furto - per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., risulta ostativo alla considerazione di detta precedente decisione ai fini della recidiva che, per l'effetto, deve essere esclusa, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Ebbene, nel merito, la Corte affermava che nel reato di rapina impropria la violenza o la minaccia sono funzionali ad assicurare al soggetto attivo il possesso della cosa sottratta o, in alternativa, l'impunità per il medesimo o per altri. In entrambe le ipotesi disciplinate dall'art. 628 c.p. il ruolo centrale è assunto dalla violenza o dalla minaccia, che nella rapina "propria" precedono lo spossessamento e sono funzionali ad esso, mentre nella rapina "impropria" seguono al medesimo, ma entrambe le figure presuppongono che l'agente non abbia il possesso della cosa che vuole sottrarre.

Difatti, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, nella formulazione del reato di rapina impropria, con l'espressione "immediatamente dopo" il legislatore ha inteso stabilire il nesso temporale che deve intercorrere tra i segmenti dell'azione criminosa complessa, ma non anche definire le caratteristiche, consumate o tentate, di tali segmenti. In altri termini, nella formulazione della norma svolge un ruolo centrale la necessità di un collegamento logico-temporale tra le condotte di aggressione al patrimonio e di aggressione alla persona, attraverso una successione di immediatezza. La Suprema Corte sottolinea che è necessario e sufficiente che tra le due diverse attività concernenti il patrimonio e la persona intercorra un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere. Ciò solo giustifica l'equiparazione del trattamento sanzionatorio tra la rapina propria e quella impropria, indipendentemente dall'essere quelle stesse condotte consumate o solo tentate. Nel caso di specie, il Collegio evidenziava che tale immediatezza sussisteva ed era supportata da solidi elementi probatori. Difatti, la successiva violenza esercitata nei confronti degli agenti intervenuti non restava avulsa dalla pregressa condotta delittuosa e si collocava in un contesto dove l'imputato mirava a procurarsi l'impunità dal reato e di certo non voleva farsi identificare. Pertanto, la Corte riteneva illogica una suddivisione dell'unica azione criminosa in fasi diverse ed autonome fra loro, dalle quali far eventualmente scaturire la compresenza di due reati diversi di tentato

---

---

furto e di percosse. Per tali ragioni, la Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena in capo all'imputato.

(in parziale riforma della sentenza n. 487 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 16/02/2023, dep. 27/02/2023)

## **MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI**

### **Corte d'Appello, decreto n. 2/2025 - Ud. 01/10/2025 - deposito 19/12/2025**

Deve essere rigettato il ricorso proposto nell'interesse dell'istante - avverso l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza - in quanto lo stesso non risulta essere mai stato sottoposto alla misura di prevenzione applicata dal Tribunale poiché, dal mese di aprile 2024, risulta in stato di custodia cautelare carceraria. Ebbene, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte osservava che, in materia di misure di prevenzione personali, non sussiste incompatibilità tra la misura cautelare della custodia in carcere del proposto e l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ferma restando la sospensione di questa in costanza della prima e la necessità, ai fini della ripresa del suo decorso, di una rinnovata valutazione sulla attualità della prognosi di pericolosità, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 2013. Trattasi di un giudizio che dovrà essere svolto, se del caso, nel momento in cui la custodia cautelare, o quella all'esito della espiazione della pena, si sarà conclusa e non in via preventiva e scollegata al momento in cui la misura di prevenzione dovrebbe essere applicata. Inoltre, con riferimento al secondo motivo di appello, il Collegio osservava che la somma imposta dal Tribunale come cauzione risultava assai modesta e, in aggiunta, non risultava allegata, nell'interesse dell'istante, alcuna documentazione tale da ritenere lo stesso - soggetto che risultava aver sempre vissuto di reati contro il patrimonio e a fine di profitto - in una situazione di assoluta indigenza e pertanto impossibilitato al pagamento della somma in oggetto, che potrebbe anche essere rateizzata. Oltretutto, come stabilito dalla Suprema Corte, "qualora sia sottoposta a misura di prevenzione persona detenuta, il termine per la prestazione della cauzione, decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione che è sospesa in costanza di detenzione". Problematica - come osservato dal Collegio - che nel caso in esame non risultava nemmeno attuale.

## **MISURE DI PREVENZIONE REALI**

### **Corte d'Appello, ordinanza n. 9/2025 - Ud. 05/03/2025 - deposito 13/05/2025**

L'istituto straordinario della revocazione della confisca è delimitato alle tre ipotesi di cui all'art. 28 del d.lgs. 159/2011 lett. a), b) e c) restando ontologicamente incompatibile qualunque possibilità di riesame del quadro fattuale già delibato in fase di applicazione della misura. La previsione di cui all'art. 28 co. 1 lett. b) consente però di proporre domanda di revocazione quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione "escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca". Il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28 co. 1 lett. b) D.lgs. n.159/2011, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello

---

---

penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca. Nel caso di specie la Corte di Appello respingeva la richiesta di revocazione della confisca proposta dal prevenuto sulla base di una pronuncia assolutoria intervenuta successivamente al provvedimento di confisca ritenendo che la confisca fosse stata disposta su beni che costituivano il reimpiego di attività illecite risalenti al periodo in cui il prevenuto era stato dichiarato socialmente pericoloso in quanto appartenente ad associazione di stampo mafioso. Pertanto, la pronuncia assolutoria e di revisione della pericolosità sociale del prevenuto non si proponeva con valore assorbente e di contrasto rispetto al profilo di pericolosità dell'istante sulla quale si era basato il provvedimento di applicazione della confisca di prevenzione.

## **PARTICOLARE TENUITÀ**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 822/2025 - Ud. 09/12/2025 - deposito 30/01/2026**

Può riconoscersi l'esimente di cui all'art. 131 *bis* c.p. all'imputato che svolga attività di parcheggiatore abusivo quando si sia trattato soltanto di due episodi distanziati e di un pericolo esiguo, essendo stata sequestrata la somma di 8 euro, tenuto conto anche dell'incensuratezza del prevenuto. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputato dalla contravvenzione di cui all'articolo 110 e 7 co. 15 *bis* D.lgs. n. 285/1992 ritenendo di particolare tenuità la condotta dello stesso il quale era stato trovato dagli Agenti di polizia in un piazzale mentre aiutava gli automobilisti nel parcheggiare la propria auto, pretendendo poi per questo una ricompensa in denaro e senza alcun provvedimento autorizzatorio. In particolare, la Corte di Appello osservava che l'attività si era limitata a solo due condotte illecite di non particolare rilievo e valenza, essendo stata ritrovata indosso all'imputato e sequestrata, l'esigua somma di 8 euro, quale presunto provento dell'attività abusiva da lui svolta ed inoltre l'imputato risultava incensurato.

(in riforma della sentenza n. 1210 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 24/04/2023, dep. 08/05/2023)

---

---

## ORDINAMENTO PENITENZIARIO

### **Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 616/2026, Ud. 23/04/2026 - deposito 29/04/2026**

Va confermata la decisione del Magistrato di sorveglianza di applicare la misura di sicurezza dell'internamento in REMS per la durata di anni uno, quale aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata, alla condannata affetta da una grave patologia psichiatrica che, anche di recente, si è manifestata con condotte eteroaggressive e che appare allo stato contenuta esclusivamente attraverso l'obbligo di permanere in comunità derivante dalla esecuzione della pena e della misura cautelare. L'appellante necessita pertanto di un controllo costante al fine di scongiurare il rischio concreto di comportamenti impulsivi irrefrenabili, controllo che solo il ricovero presso una REMS può garantire.

### **Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 475/2026, Ud. 02/04/2026 - deposito 08/04/2026**

Va accolta la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal condannato, tra l'altro, per falsità e rivelazioni di segreto d'ufficio nell'ambito di un concorso pubblico, atteso che i reati de quibus risalgono a diversi anni fa e costituiscono un avvenimento episodico nella vita dell'istante - estraneo a contesti criminali - la cui devianza appare essersi arrestata. Inoltre, le positive informazioni assunte sulla condotta dell'istante, non gravato da procedimenti penali pendenti, volontario presso una farmacia solidale ove riscuote stima e considerazione, consapevole del disvalore delle proprie azioni per le quali mostra un forte senso di vergogna, consentono di avanzare un giudizio prognostico positivo sulla possibilità che l'affidamento in prova al servizio sociale sia idoneo alla rieducazione del condannato e all'evitare che commetta altri reati.

### **Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 407/2026, Ud. 26/03/2026 - deposito 30/03/2026**

Va revocata la misura della detenzione domiciliare nel caso del detenuto, tossicodipendente, che abbia tenuto nei confronti della compagna, anch'essa tossicodipendente, condotte aggressive, fisicamente e verbalmente, anche alla presenza dei figli minori, condotte per le quali è stato sottoposto a procedimento penale. Nel caso di specie, la misura della detenzione domiciliare non offre alcuna garanzia di adeguato contenimento della pericolosità sociale del soggetto, neppure attraverso il trasferimento dello stesso presso un diverso domicilio. Né la dichiarazione della donna in ordine alla assenza di timore per la propria incolumità, non si sa quanto libera o quanto indotta da paura o preoccupazione per sé o per i figli, può rilevare in ordine alla valutazione sulla inidoneità della misura domiciliare a svolgere nel caso di specie adeguata funzione contenitiva e preventiva.

### **Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 403/2026, Ud. 12/03/2026 - deposito 30/03/2026**

In tema di restrizioni nella comunicazione tra detenuti di diversi gruppi di socialità, sottoposti al regime detentivo ai sensi dell'art. 41 *bis* o.p., per "comunicazione" deve intendersi il processo di trasmissione di una informazione da un individuo ad un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato da un determinato significato, non rientrandovi, quindi, una mera dichiarazione di salute neutra. Nel caso di specie, il reclamante, sottoposto a regime *ex art. 41-bis*, dalla finestra della propria camera aveva avuto un breve colloquio con altro detenuto, anch'esso sottoposto a regime *ex art. 41-bis* e appartenente ad altro gruppo di socialità, che si trovava nel cortile. Sebbene per tale condotta il reclamante sia stato giustamente sanzionato, occorre verificare se la stessa giustifichi il rigetto della richiesta di liberazione anticipata. Infatti, seppure, tra i due detenuti non vi sia stato un mero saluto ma una breve conversazione di senso compiuto, tuttavia i termini utilizzati dal reclamante non si prestavano a veicolare messaggi

---

---

ambigui e, nello specifico, non può ignorarsi quanto dedotto dalla difesa in merito alla circostanza che per un periodo non breve i due protagonisti della vicenda erano stati nello stesso gruppo di socialità, circostanza che aveva indotto il reclamante a sentirsi autorizzato, sbagliando, a scambiare qualche parola con l'altro detenuto. Ne segue che, anche tenuto conto della relazione comportamentale dell'istituto penitenziario, sussistono i presupposti per l'applicazione di 45 giorni di liberazione anticipata in relazione al semestre di pena scontata nel quale è accaduto il fatto oggetto del presente reclamo.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 203/2026, Ud. 19/02/2026 - deposito 20/02/2026**

E' accolto il reclamo proposto dal condannato avverso il provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di necessità adottato dal Magistrato di Sorveglianza in quanto tra gli eventi familiari di particolare gravità che giustificano la concessione di tale permesso possono rientrare avvenimenti particolarmente significativi nella vita di una persona attinenti alla vita familiare e possono essere concessi anche a prescindere dalla condotta del soggetto detenuto e dal ravvedimento del condannato. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza accoglieva il reclamo del condannato e concedeva a questo il permesso di necessità per far visita alla madre gravemente malata considerato che la richiesta aveva ad oggetto un evento particolarmente significativo e di eccezionale rilevanza così come previsto dall'art 30 co. 2 ord. pen. sussistendone tutti i requisiti ossia il significativo rapporto familiare tra il condannato e la persona malata, l'importanza connessa alla presenza per un saluto ed il rispetto dei sentimenti familiari. Sottolineava altresì il Tribunale che i permessi di necessità prescindono del tutto dalla condotta del soggetto detenuto e dal ravvedimento del condannato e che pertanto la circostanza che il condannato fosse riconosciuto come un elemento di vertice di una cosca di natura mafiosa e pertanto sottoposto al regime differenziato per interrompere il flusso con altri affiliati alla criminalità organizzata non potevano avere rilievo ai fini della concessione del permesso di necessità. Tuttavia, tali elementi potevano essere considerati sul versante della predisposizione di apposite cautele connesse alla gravità dei reati commessi e alla personalità del condannato prevedendo quindi l'adozione delle più opportune cautele previste dal regolamento affinché la concessione del permesso fosse compatibile con le esigenze di ordine e sicurezza pubblici.

---

---

## GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

### MISURE DI PREVENZIONI PATRIMONIALI

#### **Tribunale di Perugia, decreto n. 30/2025 - Ud. 17/06/2025 - deposito 04/12/2025**

Può essere applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca al condannato che risulti titolare, anche per interposta persona, ovvero abbia la disponibilità di bene per un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sulle persone fisiche, ovvero all'attività economica svolta *ex art. 20 co. 1 e 24 co. 1 D.Lvo 159/2011*, nonché risulti titolare, anche per interposta persona, ovvero abbia la disponibilità, di beni da ritenersi frutto di attività illecite o costituenti il reimpiego delle stesse, *ex art. 20 co. 1 e 24 co. 1 D.Lvo 159/2011*. La misura di prevenzione patrimoniale, inoltre, rispetto all'iter prodromico all'applicazione della misura di prevenzione personale non presuppone la pericolosità sociale del soggetto proposto per la sua applicazione al momento della richiesta della misura stessa. Nella fattispecie il Tribunale applicava la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di prevenzione al proposto che quale imprenditore operativo nel settore edile aveva svolto attività finanziate da esponenti del Clan camorristico dei casalesi quali il reinvestimento di capitali illecitamente percepiti in attività economiche e finanziarie nel settore edilizio svolgendo il più delle volte l'attività di intermediario in diversi settori territoriali per gli esponenti del predetto consesso criminoso. In particolare, venivano riconosciuti in capo al proposto i requisiti di pericolosità generica e qualificata per non aver costui tenuto alcuna condotta significativa di una formale o sostanziale rescissione dei rapporti con i componenti dell'associazione criminosa e per aver accumulato beni mobili e immobili e quote societarie nel periodo in cui egli era socialmente pericoloso. Peraltro, dalla documentazione in atti relativamente alla forbice temporale di interesse, non emergevano a carico del proposto elementi sintomatici di sufficiente capacità reddituale che giustificassero le operazioni economiche a lui ascritte quali l'acquisto di beni immobili e mobili di valore e di quote societarie. Viceversa, il Tribunale pur rientrando il proposto tra coloro ricompresi nella categoria di pericolosità generica per aver realizzato con sistematicità e senza soluzione di continuità condotte integranti gli estremi di reati a vocazione lucrogenetica, suscettibili di generare profitti illeciti, nonché in quella specifica in ragione della esistenza di cointeressenza tra l'istante e gli esponenti della criminalità organizzata tuttavia la prognosi di pericolosità sociale non poteva essere declinata in termini di attualità in quanto le manifestazioni di pericolosità sociale risultavano contestualizzabili in un arco temporale significativo ma erano poi cessate anche in considerazione dell'intervenuta carcerazione del proposto. Non emergevano inoltre condotte suscettibili di riattualizzare, all'atto di emissione del provvedimento, la prognosi di pericolosità personale. Pertanto, veniva disposta l'applicazione della sola misura di prevenzione patrimoniale la quale, secondo giurisprudenza prevalente, non presuppone la pericolosità sociale del soggetto proposto per la sua applicazione al momento della richiesta della misura stessa.

---

---

## DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

### **Tribunale di Terni, sentenza n. 1106/2025 - Ud. 15/12/2025 - deposito 14/03/2026**

Non integra il reato di falso - ma attiene al più all'aspetto deontologico e tecnico valutativo, che può rilevare al più per detti fini e non in sede penale - l'aver fatto una estensiva applicazione del principio di precauzione sulla base di elementi clinici documentati o dichiarati dagli assistiti, che non apparivano manifestamente falsi.

Ebbene, il procedimento originava a carico di un medico di medicina generale e di famiglia in relazione alle esenzioni temporanee emesse in base alla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, che stabiliva la possibilità per i medici di medicina generale di rilasciare esenzioni temporanee dalla vaccinazione obbligatoria verso il Covid-19, in caso di situazioni cliniche che, in base a controindicazioni o al principio di precauzione, rendessero rischioso per gli assistiti sottoporsi alla vaccinazione. La Circolare non elencava in modo esaustivo i casi soggetti a controindicazioni o al principio di precauzione - proprio al fine di lasciare valutare i casi concreti al medico - e stabiliva che nella certificazione non venissero indicati i dati sensibili dell'interessato - tra cui la motivazione clinica dell'esenzione - per salvaguardarne la privacy. Inoltre, la Circolare prevedeva il caricamento della documentazione clinica degli interessati attraverso apposite piattaforme regionali ma, poiché non erano state ancora predisposte, Il Commissario della Regione, con una nota, chiedeva ai medici di conservare detta documentazione e caricarla sul portale ECWMED e il Direttore Generale precisava che i certificati cartacei nel frattempo rilasciati erano comunque validi, anche in assenza di caricamento sulla piattaforma. Orbene, gli operanti si avvedevano che nella seconda metà del 2021 l'imputata riceveva un aumento di 290 assistiti, di questi 70 avevano beneficiato di esenzione temporanea dalla vaccinazione e si riscontrava la mancata esistenza, sia presso gli interessati che nel portale ECWMED e nello studio dell'imputata, della documentazione clinica giustificativa della menzionata esenzione.

Nel caso di cui trattasi, il Tribunale constatava che i fatti rientravano nella valutazione tecnica di condizione idonea ad integrare una controindicazione o il principio di precauzione e, pertanto, assolveva tutti gli imputati dai reati a loro ascritti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, costituendo aspetto tecnico-valutativo sottratto alla cognizione del Giudice penale. Difatti, come evidenziato dal Giudice, il reato di falso ideologico in atto pubblico sussiste solo nella misura in cui la certificazione sia stata rilasciata in base a presupposti insussistenti, creati ad hoc o contrastanti con le ridotte ipotesi che la Circolare espressamente considerava non ostative. Al contrario, l'utilizzo in modo più estensivo del principio di precauzione - rispetto a quello comunemente accettato dalla comunità scientifica - rientra in una errata o inesatta valutazione tecnica, inidonea ad integrare il reato di falso. Nel caso di specie, il Tribunale sottolineava che le anomalie rilevate riguardavano una piccola percentuale di pazienti esentati (12 su 70) e in dibattimento per 11 soggetti venivano comunque documentate condizioni cliniche suscettibili di ulteriori approfondimenti e, dunque, la mancata conservazione e/o reperimento della documentazione diveniva irrilevante ai fini del reato.

**REATI STRADALI****Tribunale di Spoleto, sentenza n. 842/2025 - Ud. 08/10/2025 - deposito 03/11/2025**

Devono essere mandati assolti per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 9 D.lgs. 285/1992 gli imputati quando dalle testimonianze e dalla documentazione in atti non emerga la loro partecipazione ad una gara automobilistica non autorizzata. Nel caso di specie il Tribunale assolveva gli imputati perché non era stato possibile provare la loro presenza alla competizione automobilistica in quanto i testimoni oculari concordemente affermavano che gli stessi non avevano preso parte alla gara automobilistica essendo presenti come meri spettatori e che non avessero percorso con le proprie autovetture il circuito di gara. Circostanze queste che non venivano smentite neanche dagli operanti di P.g. intervenuti i quali confermavano che le telecamere dell'impianto di video sorveglianza adiacente riprendeva soltanto il primo tratto della via - quello percorso dagli imputati per abbandonare il luogo - ma non tutto il giro che, a detta dei testimoni e degli imputati, costituiva il circuito della corsa e che i militari non sapevano descrivere con precisione non avendo assistito direttamente ai fatti, essendosi limitati a fermare gli imputati a bordo della loro autovettura per identificarli quando la gara non era più in corso.

---

---

## GIURISPRUDENZA MINORILE

### **Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, sentenza n. 11/2026 - Ud. 12/02/2026 - deposito 26/02/2026**

Risponde del delitto di cui all'art. 73 co. 4 D.p.r. 309/90 l'imputato minorenni che in concorso con altri soggetti illecitamente detenga ai fini della cessione a terzi sostanza stupefacente di tipo marijuana dalla quale sia possibile ricavare 124 dosi. Nel caso di specie il Tribunale per i Minorenni riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cessione di stupefacente anche a seguito delle dichiarazioni spontanee dello stesso in cui egli aveva dichiarato di aver ceduto dello stupefacente ad altri amici che non lo avevano, non dichiarandosi dunque estraneo ai fatti contestati. Tuttavia il Tribunale prendeva atto delle valutazioni sostanzialmente positive espresse dal Servizio affidatario in ordine all'esito della prova dell'imputato e della concorde richiesta delle parti di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e dichiarava sussistenti i presupposti di legge in ordine al decorso periodo di sospensione del processo e della evoluzione della personalità dell'imputato che, con il suo comportamento aveva fatto sì che la prova avesse esito positivo, onde dichiarava l'estinzione del reato.

### **Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, sentenza n. 6/2026 - Ud. 04/02/2026 - deposito 06/02/2026**

Deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati minorenni in ordine al reato di cui all'art. 600 c.p. per irrilevanza del fatto, quando quest'ultimo risulta tenue, sia in relazione alle circostanze dello stesso, sia avuto riguardo al comportamento processuale dei minori che hanno ammesso il fatto e ha seguito un percorso di riparazione concordato con l'U.S.S.M.

In particolare, nel caso di cui trattasi, il GIP evidenziava che si trattava di un comportamento tenuto dal giovane senza riflettere e senza che si rendesse conto della esatta portata dell'azione che stava ponendo in essere, azione che appariva del tutto occasionale, anche alla luce delle informative agli atti, come evidenziato dal P.M.

Pertanto, nessuna valenza educativa poteva attribuirsi al prosieguo del procedimento penale.

---

---

## NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

### Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 64/2025, Ud. 16/04/2025, Dep. 04/11/2025

Deve essere accolta parzialmente la domanda della Procura regionale di condanna del convenuto - nelle qualità, all'epoca dei fatti, di Responsabile del Settore Tecnico e di R.U.P. di un Comune - per il danno erariale derivante da un giudizio civile promosso da una Società, esitato con la soccombenza del Comune. Difatti, ad avviso del Collegio risulta accertata in atti la condotta antiggiuridica del convenuto il quale, nella qualità di R.U.P. di un contratto di appalto relativo all'esecuzione di alcuni lavori, ha sostanzialmente contribuito a causare il ritardo nell'emanazione del certificato di collaudo dei lavori, in violazione del precipuo compito di provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo degli interventi risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi previsti per l'attuazione dei lavori.

Difatti, con riferimento ai compiti attribuiti al R.U.P. in materia di sicurezza, la Suprema Corte ha affermato sussistente, a carico del R.U.P., una posizione di garanzia anche in materia di salute e sicurezza, in corso di svolgimento dei lavori, considerato l'obbligo di vigilanza allo stesso riconnesso, comprendente l'esecuzione dei controlli non formali ma sostanziali, sicché allo stesso spetta accertare che il C.S.E. adempia agli obblighi attribuiti in tale materia.

Il Collegio, pertanto, riteneva condivisibile la tesi attorea del mancato assolvimento, da parte del R.U.P., del compito di vigilare sull'appalto, la cui documentazione amministrativa risultava carente in sede di collaudo avvenuto ad ottobre 2016. Ne discendeva, dunque, il concorso del convenuto - in violazione degli specifici obblighi normativamente intestati al R.U.P. - all'accumularsi del ritardo superiore ai mesi sei, siccome rilevato dal Giudice ordinario, intercorrente tra: l'ultimazione dei lavori accertata in via definitiva nel marzo 2015 - con riferimento ad ulteriori indugi ricollegabili allo smantellamento di dotazioni della Società - e la firma, nell'ottobre 2016, del certificato di collaudo da parte del Direttore dei lavori, del R.U.P. e del Collaudatore, con ritardo *expressis verbis* attribuito all'impossibilità di rispettare la precitata scadenza dei sei mesi, in quanto non poteva essere reperita, nel tempo utile, parte della documentazione necessaria alla redazione del collaudo. Inoltre, la Corte evidenziava che, a seguito dell'apposizione da parte della Società di alcune riserve all'atto di collaudo, il R.U.P. non prendeva posizione sulle stesse, nonostante risultasse tenuto ad esprimersi in proposito, ai fini della definizione bonaria della controversia.

Sul piano dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, la Corte sottolineava che l'art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994 individua, tra le componenti strutturali dell'illecito erariale, in alternativa al dolo, l'elemento soggettivo della colpa grave, nella ricerca di un equo punto di equilibrio nella ripartizione tra l'apparato amministrativo e l'agente pubblico delle conseguenze economiche del danno. Difatti, come statuito dalla giurisprudenza contabile, la colpa grave - da accertarsi secondo una prospettiva *ex ante*, in concreto e in termini normativi e non psicologici - consiste nell'aver operato in inescusabile violazione di legge con elevato grado di imperizia, negligenza e imprudenza. L'accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone, infatti, la violazione di una disposizione dell'*agere* pubblico, la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell'agente, nonché le condizioni nelle quali egli ha operato e l'accertamento di una grave negligenza, imprudenza o imperizia di quest'ultimo in base alle competenze esigibili nei suoi confronti e in relazione al caso concreto. Nel caso di specie, il Collegio riteneva integrata la colpa grave del convenuto in termini di colpa cosciente, configurandosi al riguardo prevedibile - con la corretta condotta esigibile nei riguardi del R.U.P. - sia l'insorgenza del contenzioso giurisdizionale riferito alle specifiche riserve sia il prevedibile, con prospettiva *ex-ante*, esito negativo dell'eventuale giudizio civilistico azionabile dalla Società, poi

azionato, in ragione della manifesta impossibilità di difesa del Comune, in ordine all'*an* delle medesime, a causa delle carenze ed omissioni accertate in capo al R.U.P.

La Corte riteneva, altresì, incontestabili sia la sussistenza del requisito del rapporto di servizio con l'Ente pubblico sia l'avvenuta integrazione in fattispecie di un pregiudizio erariale, per l'effetto delle condotte al convenuto contestate.

Infine, in punto di quantificazione della quota di danno imputabile al convenuto, il Collegio evidenziava che il Giudice, nel vagliare l'imputabilità del danno erariale alla condotta del medesimo, può accertare la compartecipazione causativa all'evento dannoso anche di soggetti rimasti estranei al processo, al fine di parametrare la quota di responsabilità astrattamente addebitabile a quest'ultimi e di portarla in riduzione del quantum di condanna del soggetto convenuto. Nel caso in esame, il Collegio riteneva che tutti i firmatari del documento in argomento concorrevano causalmente all'ingiustificato ritardo contestato al Comune con le riserve delle Società, in quanto tutti erano tenuti - nell'ambito delle rispettive competenze - ad assicurare la relativa formalizzazione tempestiva, nonché tutti risultavano evidentemente edotti dalla genericità della motivazione in proposito addotta, avallata quindi con le relative sottoscrizioni, anche nella prospettiva dell'assunzione del rischio di incorrere, per questo, in una ipotesi di responsabilità patrimoniale.

---

---

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA

### **Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sentenza n. 158/2026 - Ud. 24/02/2026 - deposito 08/04/2026**

Il potere di rilasciare la licenza di porto d'armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove un limite ad una situazione giuridica soggettiva, ma configura un provvedimento in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi e tale deroga si giustifica soltanto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire. Nel caso di specie il Tribunale Amministrativo Regionale respingeva il ricorso del ricorrente che aveva impugnato il decreto della Prefettura recante il rigetto dell'istanza da lui presentata al fine di ottenere il rinnovo del porto di pistola per difesa personale essendo stato ritenuto "non comprovato il requisito del dimostrato bisogno del richiedente di andare armato, di cui all'art. 42, comma 1 del TULPS. In particolare, il ricorrente sosteneva di aver comprovato la necessità di disporre del porto d'armi per difesa personale, facendo riferimento sia al proprio reddito, sia all'esistenza di minacce correlate alla propria attività professionale di avvocato essendosi occupato di processi penali di rilievo nazionale e alla circostanza di abitare in una casa isolata. Al contrario, il Tar osservava che il potere di rilasciare la licenza di porto d'armi si configura come un provvedimento in deroga al generale divieto per il cittadino di portare armi e pertanto deve essere suffragato da sufficienti riscontri circa una specifica e concreta esposizione al pericolo da aggiornare al momento dell'ultima richiesta. Il bisogno dell'arma deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente e dalla consistenza di interessi patrimoniali. Il ricorrente si era limitato a rappresentare genericamente di aver presentato in passato denunce per molestie e intrusioni illegittime nella sua sfera privata in particolare telematica, elementi questi che l'Autorità di pubblica sicurezza non ha ritenuto significativi ai fini della sovraesposizione del ricorrente al pericolo trattandosi di condotte realizzate attraverso canali telematici. Inoltre, era priva di rilievo anche la circostanza che la licenza di porto d'armi fosse stata costantemente rinnovata per molti anni, dovendo la relativa valutazione essere ripetuta ad ogni scadenza e portare ad un esito differente rispetto alla valutazione precedentemente effettuata.

---

---

## FOCUS: ORDINAMENTO PENITENZIARIO – COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE O INESIGIBILE CON LA GIUSTIZIA-PRIMA PARTE-

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte e dei Tribunali. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte e dai Tribunali.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto l’istituto della collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia che consente ai condannati per i reati ostativi di cui all’art. 4 *bis* ord. pen. di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione qualora si accerti che costoro non possano oggettivamente collaborare con la giustizia. In particolare, con riguardo alla valutazione richiesta dalla legge ai fini dell’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile; all’accoglimento dell’istanza di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile quando nonostante la mancata collaborazione del richiedente, risultino ampiamente ricostruiti i fatti riguardanti le sentenze di condanna; alla concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale al detenuto a seguito dell’accoglimento della richiesta di collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia considerato che la qualità di collaboratore di giustizia deve legarsi incidentalmente alla richiesta di un beneficio per la quale operi la preclusione derivante dal titolo di reato; alla valutazione del Tribunale di Sorveglianza circoscritta nel perimetro segnato dai capi di imputazione, dalle motivazioni e dai dispositivi di condanna ai fini dell’accertamento della impossibilità di una condotta collaborativa del condannato; al rigetto dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dall’istante nonostante l’accertamento della impossibilità di una condotta collaborativa; all’accoglimento dell’istanza di collaborazione impossibile o inesigibile dopo aver accertato che non residuino spazi per un apporto di conoscenze dell’interessato, tali da incidere sugli sviluppi investigativi per quei fatti rispetto ai quali non è stato possibile giungere ad un accertamento di responsabilità; agli apporti collaborativi richiesti all’interessato ai fini dell’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia;

Con riguardo alla **valutazione richiesta dalla legge ai fini dell’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile** si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1617/2023, Ud. 23/11/2023 - deposito 24/11/2023](#) in cui il Tribunale di Sorveglianza affermava che l’accertamento della collaborazione inesigibile o impossibile si sostanzia in una valutazione oggettiva concernente il titolo di reato per il quale è formulata la richiesta, volta a rinvenire in motivazione la prova della limitata partecipazione al fatto criminoso oppure l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile. Pertanto i Giudici della Sorveglianza accoglievano la richiesta di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia formulata dal detenuto condannato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, ritenendo che non esistessero lacune in ordine ai fatti riguardanti le sentenze di condanna così come ricostruiti grazie alle indagini svolte, in particolare con riguardo ai ruoli svolti dai singoli associati e ai correi coinvolti nelle operazioni di importazione e spaccio; tenuto conto altresì che gli apporti conoscitivi del condannato erano stati ritenuti non irrilevanti contribuendo in qualche modo nella fase di cognizione alla ricostruzione dei fatti;

---

---

In merito all'accoglimento dell'istanza di accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile quando nonostante la mancata collaborazione del richiedente, risultino ampiamente ricostruiti i fatti riguardanti le sentenze di condanna si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 98/2024, Ud. 18/01/2024 - deposito 19/01/2024](#) in cui il Tribunale di Sorveglianza accoglievano la richiesta di collaborazione impossibile avanzata dal detenuto, condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in quanto, nonostante la mancanza di collaborazione dell'istante, risultavano ampiamente ricostruiti i fatti riguardanti le sentenze di condanna, in particolare i ruoli svolti dai singoli associati e i correi coinvolti nelle operazioni di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e pertanto sussisteva il requisito di cui all'art. 4 bis co. 1 ord. pen. ovvero l'impossibilità di una utile collaborazione con la giustizia, necessaria ai fini dell'ottenimento dei benefici penitenziari;

Con riferimento alla concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale al detenuto a seguito dell'accoglimento della richiesta di collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia considerato che la qualità di collaboratore di giustizia deve legarsi incidentalmente alla richiesta di un beneficio per la quale operi la preclusione derivante dal titolo di reato si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1534/2023, Ud. 09/11/2023 - deposito 11/11/2023](#) in cui il Tribunale di Sorveglianza concedeva al detenuto l'affidamento in prova al servizio sociale dopo aver accolto la richiesta di collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia presentata dal detenuto rilevando che erano stati acquisiti più elementi processuali in grado di costruire l'intera vicenda processuale oggetto delle singole contestazioni che vedeva il richiedente avente un ruolo secondario nell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti;

Quanto alla valutazione del Tribunale di Sorveglianza circoscritta nel perimetro segnato dai capi di imputazione, dalle motivazioni e dai dispositivi di condanna ai fini dell'accertamento della impossibilità di una condotta collaborativa del condannato si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1173/2023, Ud. 21/12/2023 - deposito 22/12/2023](#) in cui il Collegio ha riconosciuto sussistente l'impossibilità di una condotta collaborativa dell'istante, ancora in espiazione di fattispecie compresa nel disposto dell'art. 4 bis, comma 1, Legge ord. pen., poichè la posizione di quest'ultimo sembra tale da non consentire, con ragionevole probabilità, di ritenere che lo stesso fosse in grado oggi di fornire utili dichiarazioni posto che la valutazione del Tribunale di sorveglianza, in questa materia, è necessariamente circoscritta alla ricerca di elementi nel perimetro segnato dai capi di imputazione, dalle motivazioni e dai dispositivi di condanna, non potendo invece richiedersi all'interessato di riferire su circostanze ulteriori;

Con riguardo al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dall'istante nonostante l'accertamento della impossibilità di una condotta collaborativa si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 569/2024, Ud. 04/04/2024 - deposito 09/04/2024](#) in cui i Giudici della Sorveglianza hanno rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale del condannato per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quando pur accertata l'impossibilità di condotta collaborativa da parte del condannato emergeva un quadro ancora segnato da una pericolosità sociale che non può dirsi scemata al punto da consentire allo stato una positiva prognosi circa l'esito positivo del beneficio invocato;

In merito all'accoglimento dell'istanza di collaborazione impossibile o inesigibile dopo aver accertato che non residuino spazi per un apporto di conoscenze dell'interessato, tali da incidere sugli sviluppi investigativi per quei fatti rispetto ai quali non è stato possibile giungere ad un accertamento di responsabilità si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 847/2024, Ud. 23/05/2024 - deposito](#)

---

---

[25/05/2024](#) secondo cui l'accertamento della collaborazione cd impossibile o inesigibile rimessa al Tribunale di Sorveglianza si sostanzia in una valutazione oggettiva, effettuata con riferimento al momento in cui viene instaurato il procedimento di sorveglianza, concernente il titolo di reato per il quale è formulata la richiesta, volta a rinvenire in motivazione la prova della limitata partecipazione al fatto criminoso oppure l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile. Residua la possibilità per il Tribunale di sorveglianza di valutare se sussistano profili rilevanti, in particolare circa la sussistenza di spazi per un apporto di conoscenze dell'interessato, tali da incidere sugli sviluppi investigativi per quei fatti rispetto ai quali non è stato possibile giungere ad un accertamento di responsabilità. Pertanto, qualora risultano ampiamente descritti e ricostruiti, attraverso le copiose intercettazioni disposte, i fatti, la struttura dell'associazione e i ruoli di ciascun sodale, le metodologie delle condotte poste in essere e i profitti ricavati, potrà essere accolta l'istanza di accertamento incidentale della cd collaborazione impossibile o inesigibile avanzata dal condannato;

Con riferimento agli **apporti collaborativi richiesti all'interessato ai fini dell'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia** si veda [Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 960/2024, Ud. 06/06/2024 - deposito 11/06/2024](#) in cui il Tribunale ha osservato che per l'accertamento della collaborazione c.d. impossibile o inesigibile non è possibile chiedere all'interessato apporti collaborativi rispetto a fatti diversi da quelli per i quali ha riportato condanne, anche se relativi alla vita dell'associazione criminosa di appartenenza perché su questi egli potrebbe non avere mai avuto possibilità di difendersi; né può chiedersi al condannato di fornire elementi di conoscenza circa i fatti dai quali sia stato assolto, perché da una assoluzione per estraneità non può trarsi argomento per stigmatizzare il silenzio su quel fatto. Residua, tuttavia, la possibilità per il Tribunale di Sorveglianza di valutare se sussistano profili rilevanti circa la sussistenza di spazi per un apporto di conoscenze dell'interessato tali da incidere sugli sviluppi investigativi per quei fatti rispetto ai quali non è stato possibile giungere a un accertamento di responsabilità.